

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO BERARDO elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A – TERAMO presso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO BERARDO elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMO presso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO

PARTE ATTRICE/OPPONENTE

contro

BANCA [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]

PARTE CONVENUTA/OPPOSTA

Il Giudice dott. Anna Primavera,

letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/11/2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto che l'opposizione sia fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;

ritenuto infatti che:

- la somma ingiunta consiste nel saldo passivo del c/c [REDACTED]
- il contratto di apertura di credito in quanto regolato in c/c è comunque a quest'ultimo collegato, di talché la questione sollevata in merito all'anatocismo appare fondata essendo stato il suddetto contratto di c/c acceso prima della delibera CICR 9.02.2000 ed avendo previsto, illegittimamente, per la determinazione del tasso degli interessi passivi il rinvio agli usi su piazza;



la CMS è stata concordata mediante applicazione sull'utilizzato, benché avrebbe dovuto avere natura di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito;

• anche a voler ritenere a prima richiesta la fideiussione prestata dalla [REDACTED] (non rinvenendosi alcuna clausola in tal senso in quella prestata dal [REDACTED]), con rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, la stessa incontra il limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva e tale sarebbe quella in relazione ad un credito fondato su clausole nulle;

ritenuta dunque non accoglibile l'istanza ex art. 648 c.p.c.;

ritenuto di dover concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c. stante l'espressa richiesta;

visti gli artt. 648 e 183 c.p.c.;

P.Q.M.

respinge

l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto;

concede

alle parti istanti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. a decorrere dal 10.03.2015;

invita

le parti, ad inviare con modalità PCT (tramite redattore avvocati) le predette memorie, corredate dai relativi allegati;

avverte

gli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Firenze che per le attività relative al deposito telematico, il controllo del buon esito dello stesso e l'accesso al fascicolo potranno avvenire con l'uso degli strumenti (Punto di Accesso <https://firenze.to.consiglioordineavvocati.it/pda>, Consolle Avvocato, PEC) forniti gratuitamente dall'Ordine Professionale di appartenenza e con il supporto dell'apposito Ufficio "SPORTELLO PCT" di cui si riportano i contatti:

Ufficio: 3° piano, Blocco B, stanza 119 (di fronte al Ruolo Generale) dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 tel: 3478934880 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

E mails:

assistenzapct.fi@gmail.com

infopct@ordineavvocatifirenze.it

Consolle Avvocato ® e punto di accesso telematico dell'Ordine Avvocati Firenze (accesso solo con autenticazione forte – firma digitale):

<https://firenze.to.consiglioordineavvocati.it/pda>

La consultazione delle informazioni relative allo stato della causa e pertanto la verifica dell'avvenuto deposito della memoria telematica sono possibili attraverso i servizi forniti tramite



Consolle Avvocato del Punto di Accesso dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, iscrizione ad altro PDA pubblico o privato e/o dal Portale Nazionale dei Servizi Telematici raggiungibile al seguente indirizzo <http://pst.giustizia.it/pst/it/homepage.wp>;

invita

gli Avvocati a:

- depositare l'atto entro il giorno antecedente alla data di scadenza del termine per poter prevenire eventuali disguidi che potrebbero verificarsi;
- utilizzare il modello "memoria generica" solo ove non rinvenuto il tipo atto di riferimento;
- indicare nell'intestazione dell'atto la relativa tipologia (es. memoria 183 c.p.c.).

fissa

l'udienza del 16.06.2015 ore 10.40 per i provvedimenti di cui all'art. 183 co. 7 c.p.c. o all'art. 189 c.p.c..

Si comunichi.

Firenze, 10 febbraio 2015

Il Giudice

dott. Anna Primavera

